

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VITERBO E LA COOPERATIVA
SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E
TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI**

L' anno 2018 il giorno _____ in Viterbo, presso la sede del Comune di Viterbo,
via Filippo Ascenzi n. 1,

tra

L'Ente pubblico Comune di Viterbo (di seguito denominato Ente Pubblico) Codice
Fiscale 80008850564, con sede in Viterbo, rappresentato dalla Dott.ssa Annalisa Puopolo che
interviene in qualità di Dirigente della Struttura alle dirette dipendenze del Segretario Generale

e

La Cooperativa Sociale _____ avente sede in
_____, via _____, C.F. e Partita IVA _____ la quale è
iscritta all'albo regionale delle Cooperative Sociali, sezione B, con il n° _____
del _____, nella persona del sig. _____, nato a
_____ il _____, residente in
_____ via _____.

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge 08 novembre 1991 n. 381 prevede che le Cooperative sociali denominate di tipo B hanno lo scopo di *“perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso ... b) lo svolgimento di attività diverse, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”*;
- l'art. 5, co. 1 L. cit. prevede che *“ gli Enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti con la pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività di cui all'art. 1, co. 1, lettera b) ovvero con analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità Europea, per forniture e servizi diversi da quelli socio sanitari educativi il cui importo stimato al netto dell'iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 co l. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”*.
- la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 e s.m.i “Disciplina delle cooperative sociali”, in attuazione della legge 381/1991, disciplina l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali, le convenzioni tra cooperative sociali ed enti pubblici e i contenuti degli schemi di convenzioni-tipo;
- la D.G.R. n. 116 del 19/01/1999 approva lo schema di convenzione-tipo per regolare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale e le cooperative sociali relativamente alla fornitura dei beni e dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 381/91 e degli artt. 9 e 10 della L.R. 24/96;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la fornitura dei seguenti servizi: registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale.

La fornitura del servizio è effettuata mediante l'impiego di personale in tutto o in parte svantaggiato secondo le modalità precisate negli articoli successivi.

L'Ente pubblico e l'organismo si impegnano altresì a svolgere congiuntamente opera di collaborazione coadiuvando l'organismo nello svolgimento della convenzione.

Art. 2

Modalità di svolgimento

Le modalità operative per l'effettuazione della fornitura sono le seguenti:

- registrazione su supporto magnetico o digitale dell'intera seduta durante i lavori consiliari;
- presenza di personale qualificato, con esperienza nel settore della fonoregistrazione su impianti audio, nel corso delle sedute consiliari;
- trascrizione del materiale audio a mezzo di trascrizione computerizzata con sistema di videoscrittura, in pagine formato A4, 34 righe e 1904 caratteri a pagina;
- trascrizione grammaticalmente e sintatticamente corretta e depurata da eventuali imperfezioni linguistiche e assolutamente fedele alla registrazione;
- consegna delle trascrizioni entro 48 ore, in caso di urgenza entro 24, su CD o tramite e-mail;
- consegna della registrazione audio su supporto informatico (CD) fornito dall'Ente entro 48 ore, in caso di urgenza entro 24;
- la registrazione sarà effettuata, presso le sedi comunali indicate dal responsabile del procedimento, con i mezzi e gli strumenti messi a disposizione dell'Ente, a cura del personale specializzato della cooperativa che si occuperà dell'impianto di registrazione provvedendo alla registrazione integrale delle sedute.
- il lavoro di trascrizione dovrà essere eseguito dalla Cooperativa presso la propria sede, con mezzi, strumenti e personale specializzato della medesima.

L'Ente è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità riguardo a danni o incidenti, agli strumenti e agli operatori, che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio.

Art. 3

Criteri per l'ammissione e la cessazione degli interventi.

L'ammissione agli interventi oggetto della presente convenzione avviene sulla base dei seguenti criteri stabiliti dall'Ente pubblico:

- Comunicazione telefonica o tramite mail del responsabile dell'Ufficio Consiglio Comunale al momento della convocazione delle sedute consiliari.

La cessazione degli interventi oggetto della presente convenzione avviene secondo i seguenti criteri e procedure:

- Comunicazione telefonica o tramite mail del responsabile dell'Ufficio Consiglio Comunale.

L'Ente pubblico, anche tramite l'organismo, si impegna a portare a conoscenza degli utenti i predetti criteri e procedure nei modi e nelle formule più opportune.

Art. 4

Osservanza delle condizioni di lavoro

La Cooperativa si impegna ad applicare, per il personale impiegato (soci lavoratori svantaggiati) il Contratto di lavoro di settore delle Cooperative Sociali.

Si impegna inoltre:

- a procedere al regolare inquadramento previdenziale, infortunistico e fiscale del personale impegnato (soci lavoratori svantaggiati) e al regolare versamento dei contributi dovuti;
- a trasmettere all'Ente pubblico copia del libro matricola, nonché dei modelli DM 10 relativi al personale impegnato per il periodo di attività e copia delle relative attestazioni di pagamento dei contributi per il personale di cui al punto precedente;

- a precisare eventuale apporti di soci volontari in ruoli e mansioni complementari che comunque non possono essere sostituiti del ruolo degli operatori previsti dalla Convenzione;
- a provvedere alla relative coperture assicurative richieste per i rischi derivanti dalle attività del personale impegnato;
- ad osservare e fare osservare ai propri lavoratori tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- a nominare responsabile tecnico dello svolgimento delle attività il Sig. _____.

Art. 5

Personale svantaggiato

Per l'adempimento delle obbligazioni di forniture di beni e/o servizi di cui alla presente convenzione, la Cooperativa si impegna ad impiegare almeno un lavoratore svantaggiato residente nel territorio della Città di Viterbo.

L'affidatario si impegna, inoltre, a promuovere la stabilità occupazionale degli operatori dell'affidatario uscente addetti all'esecuzione del servizio, compatibilmente con la propria organizzazione e le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del contratto. Ai predetti lavoratori deve essere applicato il CCNL già applicato dall'affidatario uscente.

Il personale in condizione di svantaggio impiegato sul totale degli addetti (soci lavoratori svantaggiati e non), non può essere comunque inferiore a quanto richiesto dal comma 2 dell'art. 4 della Legge 381/91 e, compatibilmente con il proprio stato soggettivo, deve risultare socio della Cooperativa.

La Cooperativa trasmette all'Ente Pubblico l'elenco nominativo del suddetto personale, indicando caratteristiche dello svantaggio e ruolo ricoperto nella prestazione, e garantisce che lo stesso è in possesso di idonea certificazione relativa allo stato di svantaggio dei soggetti impiegati, nonché dei rispettivi titoli di studio ed attestati professionali relativi al ruolo indicato.

Ogni eventuale variazione dell'elenco e delle altre notizie, deve essere comunicata e motivata tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni.

La Cooperativa si impegna altresì:

- a) a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/91 per tutto il periodo della convenzione;
- b) a definire le opportune misure di supporto e di sostegno all'inserimento di soggetti in condizioni di svantaggio;

Al termine delle attività, o in maniera periodica, se richiesto, la Cooperativa è tenuta ad inviare una relazione sui risultati nelle attività di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

Art. 6

Verifiche periodiche e controlli

L'Ente pubblico nomina, quale suo referente, il Sig. _____ cui l'organismo si rivolge per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

L'Ente pubblico si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalla Cooperativa, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi. Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'organismo e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa stessa.

Eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate o difformità con gli impegni assunti, sono comunicate per iscritto alla Cooperativa e sono causa di possibile rescissione anticipata della Convenzione.

Art. 7

Corrispettivo

Il prezzo per il servizio, come risultante dall'esito della trattativa diretta su MEPA, è di Euro _____ (euro _____) oltre IVA, a pagina dattiloscritta di formato A4, formata da 34 righe e 1904 caratteri, carattere Courier New, tipo Normale, dimensione 12.

Il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolare fattura rilasciata da parte della Cooperativa, non oltre i termini stabiliti dalle leggi nazionali in materia.

Il Comune di Viterbo non assicura alla cooperativa un compenso minimo garantito, essendo il compenso correlato esclusivamente alle sedute del Consiglio Comunale che saranno convocate ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio Comunale. Lo scioglimento del Consiglio Comunale, per qualsiasi causa, determina, sino all'insediamento del nuovo consesso, la momentanea interruzione del servizio, senza che la cooperativa possa pretendere alcunché nei confronti dell'Ente. Nessun compenso sarà riconosciuto alla cooperativa in caso di rinvio della seduta, se preventivamente avvisata.

I pagamenti dei corrispettivi, comprensivi di I.V.A., avverranno su base semestrale a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'affidatario e saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Ciascuna fattura deve indicare: un riferimento all'atto di aggiudicazione definitiva del servizio, il CIG (Codice Identificativo Gara), la quantità per tipologie e fasce di peso della corrispondenza recapitata, le tariffe e gli importi totali fatturati espressi in euro.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Viterbo– Servizio Segreteria Generale, codice univoco ufficio IPA: 1W8JTV. Il pagamento è subordinato al positivo riscontro dell'accertamento della regolarità contributiva.

Art. 8

Durata della Convenzione

La presente convenzione ha inizio dalla stipula del contratto secondo le regole del sistema di e-procurement e termina al momento della conclusione della procedura selettiva di scelta del contraente, avviata con determinazione n. 5300 del 16/11/2018, comunque non oltre il 31/12/2018.

Art. 9

Penali

L'affidatario è tenuto al pieno rispetto dei termini e delle modalità di espletamento dei servizi richiesti nella presente convenzione.

In conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1 per mille dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla stazione appaltante all'affidatario, che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di cinque giorni lavorativi.

L'importo della penale sarà detratto dal corrispettivo della prima fattura successiva all'applicazione della penale stessa. E' sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Art. 10

Risoluzione

Oltre che in maniera consensuale, L'Ente potrà procedere unilateralmente alla risoluzione del rapporto contrattuale, senza che all'affidatario sia dovuto alcun corrispettivo per il recesso e fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno, in tutti i casi previsti dalla legge e comunque in presenza di una delle seguenti circostanze:

- 1) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante;
- 2) gravi e/o ripetute inadempienze e negligenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario, nel caso in cui quest'ultimo non provveda a porvi rimedio entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere;
- 3) penali per un importo complessivo pari almeno al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- 4) violazione delle norme in materia di lavoro, regolarità contributiva e sicurezza;
- 5) mancato adempimento degli obblighi assicurativi;
- 6) mancato rispetto del Patto d'integrità sottoscritto in sede di presentazione dell'offerta;
- 7) cancellazione della cooperativa dall'albo regionale di cui all'art. 9, c. 1, della legge 381/1991.

8) In tutti gli altri casi previsti dalla presente convenzione.

La risoluzione si verifica quando la stazione appaltante dichiara all'affidatario, a mezzo di PEC o raccomandata A/R, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

Art. 11

Recesso

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire all'affidatario con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

Art. 12

Patto d'integrità - codice di comportamento – conflitto d'interessi

Il Comune di Viterbo per l'affidamento di commesse, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190/2012, utilizza il patto di integrità approvato con deliberazione G.C. n.474/2013. L'affidatario si obbliga a rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del patto d'integrità, siccome previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Viterbo.

L'affidatario si obbliga, altresì, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Viterbo approvato con deliberazione della G.C. n. 7 del 15/01/2014, consultabile alla pagina web <http://www.comune.viterbo.it/viterbo/index.php/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/109-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> del sito istituzionale dell'ente. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Con la firma del presente contratto l'affidatario dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonchè l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori, il Segretario Generale, i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Viterbo;

L'affidatario con la firma del presente atto dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

Art. 13

Registrazione

Le spese di bollo e di registrazione, sono a carico della Cooperativa, se dovute.

Art. 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Cooperativa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, derivanti dal contratto in oggetto.

Le parti danno atto che costituisce causa di risoluzione del contratto, per effetto di quanto previsto dal comma 8, dell'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'esecuzione di transazioni connesse allo stesso senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, o la violazione delle norme contenute nell'art. 3, della legge n. 136 del 2010.

Ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'art. 3, della legge n. 136 del 2010, l'Ente ha facoltà di risolvere il contratto in caso di esecuzione di transazioni connesse al contratto stesso senza ricorso alle banche o alla Società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il sottoscritto dichiara, come di seguito riportato, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche nonché le generalità e il

Codice Fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

Istituto di credito _____

CODICE IBAN: _____

Persone delegate ad operare su di esso:

Sig. _____ nato a _____ il _____

C.F.: _____;

Sig. _____ nato a _____ il _____

C.F.: _____;

Eventuali variazioni degli estremi identificativi del conto corrente e/o dei soggetti delegati ad operare su di esso verranno comunicati al Dirigente che esegue il contratto e per conoscenza al Servizio Finanziario.

In caso di inadempienza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria sul valore della transazione stessa in base all'art. 6 della suddetta legge n. 136 del 2010.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

Il Comune di Viterbo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, informa la Cooperativa che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 16

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del funzionario Dott.ssa Cristina Nocera, cnocera@comune.viterbo.it

Il Legale Rappresentante della
Cooperativa

Il Dirigente della Struttura